

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00681 Gribaudo: Sull'intenzione del Governo di far rientrare le funzioni oggi svolte dall'INL all'interno del Ministero del lavoro	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-00682 Soumahoro: Sull'individuazione di investitori cui trasferire la proprietà del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-00683 Aiello: Sulle iniziative volte ad ottenere l'autorizzazione della Commissione europea alla proroga dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-00684 Giaccone: Sulla tassazione dei pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
5-00685 Mari: Sulla richiesta dell'INPS della restituzione degli ammortizzatori sociali erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia e in Air Italy	51
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	59
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta (<i>Esame e rinvio</i>)	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00681 Gribaudo: Sull'intenzione del Governo di far rientrare le funzioni oggi svolte dall'INL all'interno del Ministero del lavoro.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) replicando, si augura che l'attività di ricognizione preannunciata dal Governo tenga conto dei buoni risultati sinora raggiunti dall'INL e

prosegua lungo tale strada virtuosa già tracciata dal medesimo Istituto. Auspica altresì che il Governo, piuttosto che ipotizzare interventi discutibili di riforma, intraprenda un confronto positivo, anche con le organizzazioni sindacali, per dare dignità al lavoro svolto dagli ispettori del lavoro, impiegando a tale fine le risorse adeguate.

5-00682 Soumahoro: Sull'individuazione di investitori cui trasferire la proprietà del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si augura che l'Esecutivo agisca con tempestività per individuare una soluzione che garantisca i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento napoletano in questione, facendo notare che si tratta di assicurare sostegno ad un territorio del Meridione particolarmente in difficoltà. Fa presente che nella prossima settimana si recherà di persona quei territori al fine di monitorare la situazione, invitando il Governo a fare altrettanto per verificare direttamente come essa evolva, nella prospettiva di garantire prospettive occupazionali ai lavoratori interessati.

5-00683 Aiello: Sulle iniziative volte ad ottenere l'autorizzazione della Commissione europea alla proroga dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide AIELLO (M5S), replicando, fa notare che i ritardi registrati per conseguire l'autorizzazione della Commissione

europea in relazione alla proroga delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età previste dalla normativa vigente hanno già determinato un danno rilevante ai soggetti interessati. Confida nell'impegno assunto dal Governo su tale versante, auspicando che possa sollecitare la Commissione europea ad esprimersi quanto prima, sbloccando una situazione che rischia di penalizzare i datori di lavoro e i giovani.

5-00684 Giaccone: Sulla tassazione dei pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria.

Simone BILLI (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BILLI (LEGA), replicando, si augura una soluzione politica che possa condurre a risolvere le criticità riguardanti l'attuazione della Convenzione bilaterale tra Italia e Bulgaria, in materia di divieto di doppie imposizioni fiscali, evitando che i numerosi italiani residenti in Bulgaria siano penalizzati ingiustamente.

5-00685 Mari: Sulla richiesta dell'INPS della restituzione degli ammortizzatori sociali erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia e in Air Italy.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene che la disponibilità manifestata dal Governo rappresenti un segnale importante lanciato in favore dei lavoratori ai quali l'INPS ha ingiustamente richiesto la restituzione degli ammortizzatori sociali percepiti nelle more dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, che

ne ha poi determinato il reintegro. Auspica dunque il Governo intraprenda quanto prima una iniziativa a tutela di tali lavoratori, ricordando che questi ultimi, peraltro, dopo essere stati reintegrati, sono nuovamente finiti in cassa integrazione, nel passaggio delle attività da Alitalia a ITA o per la liquidazione di *Air Italy*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione XI Lavoro pubblico e privato inizia oggi l'esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche (A.C. 153, A.C. 202 e A.C. 844).

Passa ad illustrare quindi i principali contenuti di tali proposte di legge.

Giova preliminarmente ricordare che nella scorsa legislatura la XI Commissione ha esaminato cinque proposte di legge vertenti su materia analoga (C. 2098, C. 2247, C. 2392, C. 2478 e C. 2540), adottando un testo unificato (T.U. 2098 e abb.), il cui esame in Assemblea ha avuto inizio nel mese di luglio 2022, senza tuttavia concludersi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, dei tre provvedimenti, è riconosciuto in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche – certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, che ha in cura il lavoratore, individuate (limitatamente a quelle invalidanti e quelle croniche) con apposito decreto del Ministro della salute – il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio). Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Le proposte di legge C. 202 e C. 844 prevedono che tale congedo non sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, mentre la proposta di legge C. 153 dispone che esso sia coperto da contribuzione figurativa nella misura di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 15 del 2022, in base al quale tale contribuzione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (articolo 1, comma 1, quarto periodo).

Tutte le proposte di legge riconoscono comunque al lavoratore dipendente la possibilità di procedere al riscatto del periodo

di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 1, quinto periodo).

Sono poi fatte salve norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria (articolo 1, comma 1, ultimo periodo).

L'articolo 1, comma 3, delle proposte di legge prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della legge n. 81 del 2017.

L'articolo 1, comma 4, delle tre proposte di legge dispone che, decorso il termine del congedo introdotto dalle medesime, per lo svolgimento della propria attività lavorativa il lavoratore ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove possibile, ai sensi della legge n. 81 del 2017.

La proposta di legge C. 844, all'articolo 2, comma 3, riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, con conseguente nullità di qualunque misura adottata in violazione di ciò, in quanto da considerarsi ritorsiva o discriminatoria.

Le proposte di legge C. 153 e C. 202 stabiliscono che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di

ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Richiama al riguardo la discussione svoltasi nella passata legislatura in relazione all'individuazione della copertura finanziaria del relativo intervento.

La proposta di legge C. 844 prevede che le ulteriori ore annue di permesso retribuito siano venti, e fa riferimento, oltre che a visite, esami strumentali e cure mediche frequenti (come le altre due proposte di legge), anche ad analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Nel caso in cui il paziente sia minore d'età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo (articolo 2, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, delle proposte di legge, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

Per le malattie in oggetto, si rileva che la proposta di legge C. 844 estende da trenta a quarantacinque giorni il congedo per cure previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 2011.

Le tre proposte di legge prevedono che agli oneri derivanti dalla introduzione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (articolo 2, comma 3, C. 153 e C. 202 e articolo 2, comma 4, C. 844).

I tre provvedimenti prevedono poi che nell'ipotesi di fruizione irregolare dei permessi in oggetto, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa (articolo 2, comma 4, C. 153 e C. 202 e articolo 2, comma 5, C. 844).

L'articolo 3, comma 1, dei tre provvedimenti prevede che l'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i suddetti congedi e i permessi è individuato da un decreto del Ministro della salute. Conseguentemente, si prevede che le disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame si applicano in caso di malattie oncologiche dalla data di entrata in vigore delle medesime, mentre in caso di malattie invalidanti o croniche, previa individuazione delle stesse, mediante il suddetto decreto del Ministro della salute.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle proposte di legge, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione della disciplina per l'attuazione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche introdotti dalle stesse proposte di legge, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso; la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione; i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate

ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche; gli oneri a carico del datore di lavoro privato; le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione; le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

L'emaneazione di tali decreti ministeriali è prevista entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle proposte di legge, di concerto — come specificato nelle proposte di legge C. 202 e C. 844 — con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti. Sul punto, si segnala che l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge C. 153 demanda l'adozione dei suddetti decreti al Ministro dell'economia e delle finanze.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-00681 Gribaudo: Sull'intenzione del Governo di far rientrare le funzioni oggi svolte dall'INL all'interno del Ministero del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente l'ipotesi di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta ad internalizzare l'ispettorato Nazionale del Lavoro.

Al riguardo rappresento che l'ipotesi giornalistica di un riassorbimento delle competenze dell'ispettorato Nazionale del lavoro nel Ministero del lavoro non è allo stato concreta.

Pertanto, l'INL, agenzia con personalità di diritto pubblico posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rimane pienamente attiva e operativa.

Concludo, segnalando che è in atto una ricognizione delle attività di tutti gli enti vigilati dal Ministero al fine di migliorarne e potenziarne i loro compiti istituzionali.

ALLEGATO 2

5-00682 Soumahoro: Sull'individuazione di investitori cui trasferire la proprietà del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante che con l'atto di sindacato ispettivo pone all'attenzione del Governo la crisi che investe la società Whirlpool, con particolare riferimento allo stabilimento di Napoli – Via Argine.

Premetto che in materia di crisi aziendali la competenza prevalente è del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ha istituito un apposito tavolo di crisi con tutte le parti interessate e al quale sono state richieste informazioni aggiornate sullo stato della vicenda.

In data 14 dicembre 2022 presso il predetto tavolo si è svolto un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti del MI-MIT, della Prefettura di Napoli, d'Invitalia, della regione Campania, del comune di Napoli, della Zona Economica Speciale Campania (ZES), oltre ai rappresentati sindacali.

In questa riunione, il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania ha annunciato che erano in fase di formalizzazione gli atti per la stipula dell'atto di cessione dell'area industriale di Via Argine 310 a Napoli da Whirlpool Emea S.p.A. al suddetto Commissario entro il 31 dicembre 2022, come poi effettivamente avvenuto.

Il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania ha approvato

un avviso pubblico, pubblicato il 30 gennaio scorso, destinato a raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla reindustrializzazione dell'area produttiva con l'impegno ad assumere gli ex dipendenti della Whirlpool.

Lo stesso Commissario, espressamente richiesto sul punto, ha rappresentato che alla procedura di evidenza pubblica avviata hanno partecipato due operatori economici.

Ha riferito inoltre che, per quanto concerne la sussistenza delle garanzie produttive e occupazionali, le medesime costituivano requisiti necessari per la partecipazione al bando medesimo.

Da ultimo il Commissario straordinario ha specificato che è in avanzata fase la disamina tecnico-amministrativa delle istanze per cui si procederà a breve alla relativa aggiudicazione.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza e in sinergia con le altre istituzioni nazionali e territoriali coinvolte, continuerà a monitorare la situazione affinché venga raggiunto l'obiettivo della reindustrializzazione dello stabilimento di via Argine con la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-00683 Aiello: Sulle iniziative volte ad ottenere l'autorizzazione della Commissione europea alla proroga dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative è possibile intraprendere affinché la Commissione europea si esprima favorevolmente e in tempi celeri riguardo alla proroga dei benefici per le assunzioni agevolate di giovani con meno di 36 anni.

Come è stato ricordato nell'interrogazione, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1 comma 297, della legge n. 197 del 2022) ha esteso anche al 2023 l'incentivo occupazionali contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, prevedendo un aumento dell'agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro su base annua sulla quota a carico dei datori di lavoro, rispetto ai 6.000 euro precedentemente previsti.

L'efficacia dell'esonero è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con riferimento alla misura di cui all'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 voglio sottolineare che sono state da subito avviate le procedure auto-

rizzative in sede europea, necessarie al fine di ottenere la concessione dell'incentivo.

Segnalo che in data 15 marzo 2023 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP) ha validato la notifica caricata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'apposita piattaforma SANI2 per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla legge n. 178 del 2020, inerenti al secondo semestre del 2022.

Si è, pertanto, in attesa dell'imminente decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Per quanto concerne l'estensione della misura a tutto il 2023, si rappresenta che sono in corso le necessarie e preventive interlocuzioni con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per definire il quadro normativo di riferimento ed addivenire alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Concludo rassicurando gli Onorevoli Interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilerà sulla tempestiva attuazione dei benefici previsti dalle norme citate finalizzate all'assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato.

ALLEGATO 4

5-00684 Giaccone: Sulla tassazione dei pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver sollevato il tema inerente la situazione fiscale e pensionistica dei cittadini italiani residenti in Bulgaria e iscritti all'AIRE in relazione all'applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria.

A partire dal 2020, le Autorità italiane hanno cominciato ad applicare la Convenzione in maniera più aderente al testo e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che definisce come « residente fiscale » in Bulgaria solo la persona fisica che, oltre alla residenza, sia in possesso anche della nazionalità bulgara.

La cittadinanza bulgara è dunque divenuta condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabiliti in Bulgaria possano definirsi fiscalmente residenti nel Paese e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione della pensione percepita dall'INPS.

Ai cittadini italiani l'Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale « persona locale », che non è tuttavia accettato dall'INPS ai fini dell'esenzione fiscale in quanto non conforme alle previsioni della Convenzione.

Sulla questione è stato interpellato l'Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l'Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.

L'Agenzia delle entrate, con nota n. 244 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che: « Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o en-

trambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato ».

Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, l'INPS, con messaggio Hermes n. 1270 del 3 aprile 2023, ha indicato i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria con riferimento alla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.

L'Istituto, pertanto, procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara esclusivamente ai pensionati – non solo della gestione pubblica, ma anche della gestione privata – che allegghino alla relativa istanza la certificazione, da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.

Nel sottolineare l'importanza del tema segnalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità.

ALLEGATO 5

5-00685 Mari: Sulla richiesta dell'INPS della restituzione degli ammortizzatori sociali erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia e in Air Italy.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante riporta la notizia relativa al recupero da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali fruiti da ex lavoratori dell'Alitalia e Air Italy, inizialmente licenziati e poi reintegrati dal giudice del lavoro.

Al riguardo, sentiti la competente direzione generale del Ministero del lavoro e l'INPS, si rappresenta quanto segue.

A fronte di un licenziamento giudizialmente riconosciuto illegittimo, il risarcimento del danno causato dalla condotta illecita del datore di lavoro ha essenzialmente lo scopo di compensare le difficoltà di natura economica in cui si sia trovato il lavoratore per effetto dell'indebito comportamento datoriale.

La misura di tale risarcimento, così come forfettizzata nel 2012 nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, potrebbe non coprire l'integralità del danno subito dal lavoratore – parte debole del rapporto – il quale è certamente esposto all'indeterminatezza dei tempi del processo, spesso non di celere svolgimento.

A normativa vigente, il venir meno dell'evento di disoccupazione involontaria determinato dal licenziamento determina l'assenza di uno dei requisiti per il percepimento della Naspi, e pertanto l'intera prestazione deve ritenersi indebita.

Questo principio si ricava dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che può ormai definirsi consolidata, secondo cui, in caso di reintegra dovuta dal riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, decadono i presupposti per le prestazioni INPS che dal licenziamento derivano (Mobilità, Naspi e integrazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sia di importo sia di durata).

Una recente sentenza di merito del tribunale di Roma del gennaio 2022, in una fattispecie analoga al caso evidenziato dagli interroganti, ha stabilito che – relativamente alle prestazioni di mobilità corrisposte dall'INPS ad alcuni lavoratori del settore aereo reintegrati nel posto di lavoro con la reintegra cosiddetta attenuata – gli stessi lavoratori « sono tenuti a restituire all'INPS i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra ».

Data l'iniquinà della situazione, siamo pronti a lavorare con il Parlamento alle modifiche normative necessarie per introdurre la possibilità, a fronte di reintegra del lavoratore con contestuale risarcimento convenzionale limitato a 12 mensilità, di limitare l'indebito ammortizzatore sociale al risarcimento concesso.